



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 21-04-2020 (punto N 28)

Delibera N 535 del 21-04-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Dirigente Responsabile Giovanni FORTE

Estensore Giovanni FORTE

Oggetto

Indirizzi agli enti ed aziende del SSR per il riconoscimento di misure economiche di sostegno/premialità aggiuntive a favore del personale sanitario operante nel SSR nella fase di gestione dell'emergenza connessa alla diffusione del Covid-19, in attuazione della legge regionale 24/2020 e degli accordi tra la Regione Toscana e le organizzazioni sindacali regionali confederali CGIL CISL UIL, le rispettive federazioni della Funzione Pubblica e l'Intersindacale della Dirigenza medica

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	FEDERICA FRATONI	CRISTINA GRIECO
MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI	MONICA BARNI

ALLEGATI N°2

ALLEGATI

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>	<i>Riferimento</i>
1	Si	Cartaceo+Digitale	Stima_coefficiente_esposizione_covid_
2	Si	Cartaceo+Digitale	Griglia rischio_COVID_All2

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i>	<i>Denominazione</i>
Direzione Generale	DIREZIONE GENERALE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della grave emergenza sanitaria legata alla Pandemia da SARS COV2 e connessa alla diffusione del contagio dal coronavirus;

Visti gli accordi già sottoscritti per l'emergenza coronavirus in data 5 e 9 marzo 2019, rispettivamente con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali regionali CGIL FP CISL FP UIL FPL, nei quali era stata ipotizzata la corresponsione di un'indennità di disagio biologico a favore di tutto il personale sanitario, salvaguardando i livelli individuali consolidati di salario accessorio di tutto il personale del SSR;

Osservato che sono stati definiti e quindi sottoscritti in data 3 aprile 2020 due ulteriori accordi, con le medesime rappresentanze sopra indicate e con le confederazioni regionali CGIL, CISL e UIL, attraverso le quali si è manifestata la volontà comune delle parti di inviare un urgente segnale concreto agli operatori della sanità per il riconoscimento di benefici economici straordinari connessi all'emergenza sanitaria in atto;

Dato atto che il Consiglio Regionale, con l'approvazione della legge regionale n. 24 in data 20 aprile 2020, ha costituito i presupposti normativi utili alla concessione di misure economiche di sostegno al personale operante nell'ambito del servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19;

Rilevato che la legge e gli accordi richiamati raccolgono anche la voce della società civile, che ha richiesto pubblicamente e ripetutamente di attribuire riconoscimenti economici al personale sanitario, che con spirito di sacrificio e alto senso del dovere ha assolto alla cura dei malati Covid-19 in condizioni obiettivamente difficili;

Preso atto che la legge regionale 24/2020:

1. riconosce e stanziava misure economiche, limitatamente al periodo di vigenza dell'emergenza sanitaria, di sostegno al personale operante nell'ambito del servizio sanitario regionale, dipendente a tempo indeterminato e determinato o con altre forme di lavoro flessibile, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19.
2. richiama gli strumenti contrattuali previsti, quali indennità o incentivi, oltre alla dovuta remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario, nonché attraverso l'attribuzione di un beneficio economico giornaliero al personale interessato, per ogni turno effettivo di servizio prestato in presenza, diversamente graduato in ragione del differente rischio espositivo e disagio di lavoro a cui il soggetto è esposto, anche per attività poste in essere prima della entrata in vigore della legge;
3. impegna la Regione affinché le misure economiche di sostegno siano riconosciute dai soggetti competenti anche agli operatori non direttamente contrattualizzati dagli enti del SSR, che prestano analoga attività sanitaria o socio-sanitaria e personale con compiti amministrativi eventualmente esposto nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 attraverso atti negoziali successivi;
4. demanda alla Giunta regionale, con deliberazione, da adottarsi entro sette giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione di linee di indirizzo applicative uniformi per le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale relativamente a dette misure economiche di sostegno;

5. riserva a ciascuna azienda ed ente del servizio sanitario regionale di definire, entro dieci giorni dall'approvazione della deliberazione predetta e nel rispetto del sistema di relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, il dettaglio applicativo delle misure economiche di sostegno;
6. individua, per il finanziamento delle misure economiche di cui trattasi, euro 15.760.280,00 a valere sui trasferimenti statali di cui all'articolo 1, comma 1 del DL 18/2020, cui si aggiunge una somma equivalente a valere sulle risorse del fondo sanitario regionale indistinto;
7. si riserva la facoltà di incrementare le risorse suddette con fondi provenienti da donazioni compatibili con le finalità della presente legge;

Preso atto che la legge regionale già citata prevede l'applicabilità delle misure economiche di sostegno per attività connesse alla emergenza epidemiologica anche poste in essere prima della entrata in vigore della legge medesima;

Visto che il d.l. n.18/2020, all'articolo 1, comma 1, prevede che i fondi contrattuali del personale operante nel servizio sanitario regionale sono incrementati per ogni regione dell'importo indicato nella tabella, di cui all'allegato A del medesimo Decreto, importo corrispondente per la Regione Toscana ad euro 15.760.280,00 comprensivi di oneri e IRAP, al fine di incrementare le risorse inerenti la remunerazione del lavoro straordinario del personale operante nel servizio sanitario regionale e impegnato nella emergenza sanitaria da COVID-19;

Preso atto che i lavori parlamentari in sede di conversione in legge del d.l. n.18/2020 e i relativi emendamenti proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prevederebbero, fra l'altro, l'ampliamento delle fattispecie di destinazione delle risorse suddette all'ambito più generico dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e dei fondi contrattuali per le condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità, nonché dei relativi fondi incentivanti, con facoltà, da parte delle regioni e province autonome, di incrementare le risorse stanziato dallo Stato per un eguale corrispettivo;

Considerato pertanto che i presenti indirizzi, definiti nelle more dell'approvazione, in sede di conversione del DL 18/2020, degli emendamenti sopra richiamati, potranno essere integrati, all'atto dell'assegnazione dei fondi alle aziende, sulla base delle norme a quel momento in vigore, nonché dei dati quantitativi specifici del crowdfunding;

Ritenuto di circoscrivere il periodo di applicazione dei benefici ad un periodo decorrente dal 17 marzo, data di emanazione del decreto legge 18/2020, con cui sono state attivate le più significative misure straordinarie per il contenimento del contagio, e avente termine alla fine del mese di aprile, data tecnica in cui può considerarsi terminata, in base alla proiezione dei dati oggi disponibili, la fase emergenziale, tenuto conto che il cd. lockdown cesserà, salvo proroghe, il successivo 3 maggio;

Osservato che le misure economiche di sostegno disposte dalla legge, che fa riferimento a diversi possibili istituti contrattuali, possono essere collegate, per la parte ascrivibile ai fondi di premialità e retribuzione di risultato, all'obiettivo di tenuta e mantenimento della funzionalità del SSR in presenza di una pandemia virale, obiettivo verificabile e fino ad oggi verificato;

Osservato che la legge prende in considerazione, nell'ambito del personale dipendente, il personale direttamente o indirettamente operante nell'ambito del servizio sanitario regionale impegnato nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, includendo quindi, in assenza di

specificazione dei profili professionali, anche il personale inquadrato in profili tecnici ed amministrativi, a condizione che sia verificata la condizione di esposizione al rischio;

Ritenuto che il beneficio possa quindi essere indirizzato anche al personale di tali categorie impegnato in attività a stretto contatto con il pubblico, sia pur in casi limitati;

Ritenuto che la maggior parte delle strutture sanitarie siano state coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria nel periodo qui considerato, sia pure in misura differenziata e in alcuni casi di riflesso, con una graduazione che può essere sintetizzata in alto coinvolgimento, medio coinvolgimento e basso coinvolgimento, in coerenza con le previsioni degli accordi già richiamati;

Rilevato inoltre che gli accordi e la legge si applicano, per evidenti ragioni di equità, non solo al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, ma anche al personale sanitario o socio-sanitario legato alle aziende del SSR con altre forme contrattuali, categorie queste ultime che non possono attingere ai fondi del contratto collettivo nazionale, ma possono essere remunerate con fondi aziendali o anche attraverso le risorse provenienti dal crowdfunding, come previsto dall'art. 3 della LR 24/2020, previo perfezionamento dei necessari provvedimenti e atti negoziali;

Osservato che l'art. 1 comma 3 della citata legge regionale indirizza le strutture regionali affinché le misure economiche di sostegno siano riconosciute anche agli operatori non contrattualizzati dagli enti del servizio sanitario regionale, che prestano attività sanitaria o socio-sanitaria nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Ritenuto, nel rispetto dello spirito della legge, che in tale categoria siano compresi, oltre a personale dipendente da aziende titolari di appalti che integrano l'opera del personale dipendente del SSR con qualifiche professionali sanitarie o socio-sanitarie, ivi compreso il personale operante con contratti di somministrazione, anche lavoratori privi di qualifica professionale sanitaria o socio-sanitaria che svolgano o abbiano svolto, alle dipendenze di ditte appaltatrici, attività connesse alle esigenze sanitarie e socio-sanitarie derivanti dall'emergenza in atto e quindi con rischio espositivo, quali ad esempio la disinfezione dei locali ospedalieri o di altri presidi;

Dato atto che tali categorie dovranno trovare riconoscimento attraverso atti negoziali connessi a specifiche appendici contrattuali;

Dato atto inoltre che un importo analogo a quello destinato al personale dipendente dovrà essere indirizzato al personale contrattualizzato dalle Università ma operante nelle aziende ospedaliere universitarie e impiegato nell'emergenza Covid (personale universitario, specializzandi), utilizzando nuova progettualità riferita all'esercizio 2020 e ascrivibile alle convenzioni in essere tra la regione e le Università toscane;

Rilevato che, a partire dalla lettura degli accordi e della relazione finanziaria allegata alla legge regionale è possibile rideterminare orientativamente il numero complessivo di operatori ascrivibili a ciascun livello di esposizione e coinvolgimento, confermando contestualmente la misura economica/premialità attribuibile a ciascun livello:

- nel comparto: 9.600 addetti FASCIA A (45,00 € giornalieri); 11.800 addetti FASCIA B (25,00 € giornalieri); 7.000 addetti FASCIA C (20,00 € giornalieri)
- nella dirigenza: 4.200 addetti FASCIA A (45,00 € giornalieri); 4.150 addetti FASCIA B (25,00 € giornalieri), del totale dei dipendenti;

Preso atto che la spesa derivante dall'attuazione dei presenti indirizzi, una volta determinati gli importi effettivi spettanti a ciascuna azienda per quanto riguarda il personale dipendente del SSR (circa 8.350 dirigenti e 28.400 di personale del comparto), troverà copertura nelle apposite risorse individuate dalla LR 24/2020 relative a fondi statali, fondo sanitario regionale ed anche in somme rivenienti da crowdfunding;

Preso atto che, relativamente agli operatori non contrattualizzati dagli enti del servizio sanitario regionale, l'art 1 comma 3 della LR 24/2020 prevede che la Regione operi affinché analoghe misure siano riconosciute dai soggetti competenti anche a tale personale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e delle somme rivenienti da crowdfunding;

Richiamate le norme statali e le ordinanze regionali relative all'emergenza coronavirus

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare le premesse del presente atto e le motivazioni ivi riportate;
2. di fornire alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale i seguenti indirizzi in applicazione della legge regionale 24/2020:
 - a. il destinatario del beneficio in forma diretta è il personale in servizio effettivo nelle aziende ed enti del SSR, dipendente a tempo indeterminato e determinato, impegnato direttamente o indirettamente nella gestione della emergenza epidemiologica da Covid-19, ivi comprese alcune figure inquadrature in profili tecnici ed amministrativi che siano state impegnate in attività rilevate a rischio;
 - b. il periodo di applicazione della misura economica di sostegno decorre dal 17 marzo 2020 e termina al 30 aprile 2020;
 - c. il beneficio economico giornaliero, calcolato sui turni effettivi svolti e diversamente graduato in ragione del differente grado di esposizione al virus e al conseguente impatto riorganizzativo a cui la persona è stata esposta, è determinato in € 45,00 per il livello di alta esposizione, in € 25,00 per il livello di media esposizione ed in € 20,00 per il livello di bassa esposizione;
 - d. fermo restando le tabelle allegate agli accordi regionali, che hanno carattere esemplificativo e non esaustivo o cogente, per l'applicazione differenziata dei benefici economici, in assenza di modelli consolidati in letteratura sulla specifica valutazione del rischio da covid-19, dovrà essere utilizzata la scheda - allegato 1 della presente deliberazione - finalizzata a determinare una stima del coefficiente di esposizione, come esemplificato nella tabella allegato 2;
 - e. il beneficio economico è destinato anche a lavoratori che, indipendentemente dall'inquadramento contrattuale ed anche per un limitato numero di giornate lavorative, siano esposti al medesimo rischio;
 - f. il beneficio economico è esteso altresì ai medici a contratto e convenzionati, con esclusione dei MMG e dei PLS (già destinatari di altre misure di integrazione dei compensi convenzionali), attraverso apposite appendici contrattuali, con finanziamento a carico dei bilanci aziendali;
 - g. il beneficio economico è esteso anche ai lavoratori interinali ex art. 59 CCNL Comparto, a valere sulle risorse destinate ai contratti di somministrazione;
 - h. il beneficio economico è esteso anche ai lavoratori operanti in servizi esternalizzati, quali pulizie, sanificazioni e altre attività svolte con rischio espositivo, da remunerarsi attraverso atti negoziali connessi a specifiche appendici ai contratti in essere;

i. le aziende determinano gli insiemi dei lavoratori interessati al riconoscimento economico sulla base delle diverse fasce di esposizione al rischio e dei turni di presenza effettiva, comunicano il risultato teorico così ottenuto all'Assessorato alla Salute e all'ufficio di Presidenza, e, previa conferma da parte della Regione, avviano una azione di informazione e confronto ai tavoli sindacali aziendali, anche per estendere i benefici degli accordi a limitati casi particolari;

j. la ripartizione e la assegnazione delle risorse necessarie alle Aziende del SSR avverrà successivamente alla ricezione dei dati necessari da parte delle Aziende medesime;

3. di dare indicazione alla Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione sociale di mettere a disposizione delle Università toscane, utilizzando nuova progettualità riferita all'esercizio 2020 e ascrivibile alle convenzioni in essere con le stesse, un importo adeguato a riconoscere l'impegno del personale universitario inserito nelle rispettive aziende ospedaliere universitarie e impiegato nell'emergenza Covid;

4. di riservare ad un successivo atto la ripartizione delle risorse tra le diverse Aziende sanitarie, sulla base dei conteggi che perverranno dalle aziende sanitarie stesse;

5. di incaricare la Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione di trasmettere la presente delibera e gli accordi di cui in premessa e i relativi allegati alle Aziende ed agli Enti del SSR per l'attuazione di quanto ivi previsto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
GIOVANNI FORTE

IL DIRETTORE
CARLO RINALDO TOMASSINI